

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

S:\4*Sezione\DISEGNI DI LEGGE\modifiche al cod.pen. in materia di reati di opinione AS 2627\confronto 26 gennaio 2006.doc

<p style="text-align: center;">Art. 241 c.p. <i>Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato.</i></p> <p>Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con la morte.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Articolo 1 LEGGE</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 241c.p. <i>Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.</p> <p>La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 270 c.p. <i>Associazioni sovversive</i></p> <p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Articolo 2 LEGGE</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 270 c.p. <i>Associazioni sovversive</i></p> <p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>
--	---

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

<p style="text-align: center;">Art. 283 c.p. <i>Attentato contro la Costituzione dello Stato</i></p> <p>Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p>	<p style="text-align: right;"><u>Articolo 3 LEGGE</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 283 c.p. <i>Attentato contro la Costituzione dello Stato</i></p> <p>Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 289 c.p. <i>Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali</i></p> <p>È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:</p> <p>1. al presidente della Repubblica o al Governo, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;</p> <p>2. alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette</p>	<p style="text-align: right;"><u>Articolo 4 LEGGE</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 289 c.p. <i>Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali</i></p> <p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:</p> <p>1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;</p> <p>2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.</p>

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

NORMATIVA PRECEDENTE	MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE
<p style="text-align: center;">Art. 292 c.p. <i>Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato</i></p> <p>Chiunque vilipende la bandiera nazionale o di un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5 LEGGE</i> Art. 292 c.p. <i>Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato</i></p> <p>Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.</p> <p>Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 299 c.p. <i>Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero</i></p> <p>Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6 LEGGE</i> Art. 299 c.p. <i>Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero</i></p> <p>Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.</p>
--	---

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

<p style="text-align: center;">403 c.p. <i>Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone</i></p> <p>Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto e cattolico.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 7 LEGGE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 403 c.p. <i>Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone</i></p> <p>Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 404 c.p. <i>Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose</i></p> <p>Chiunque in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto e cattolico.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 8 LEGGE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 404 c.p. <i>Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose</i></p> <p>Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.</p>

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

<p style="text-align: center;">Art. 405 c.p. <i>Turbamento di funzioni religiose del culto eattolico</i></p> <p>Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto eattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni</p>	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 9 LEGGE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 405 c.p. <i>Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa</i></p> <p>Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p style="text-align: center;">identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 406 c.p. <i>Delitti contro i culti ammessi nello Stato</i></p> <p>Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Libro secondo, titolo IV, capo I, del cp</p> <p style="text-align: center;">DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI</p>	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 10 LEGGE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 406 c.p. <i>Delitti contro i culti ammessi nello Stato</i></p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Libro secondo, titolo IV, capo I, del cp</p> <p style="text-align: center;">DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE</p>

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

<p style="text-align: center;">Art. 290 c.p. <i>Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate</i></p> <p>Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 291. <i>Vilipendio alla nazione italiana</i></p> <p>Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni</p> <p style="text-align: center;">Art. 342. <i>Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.</i></p> <p>Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.</p> <p>Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente</p>	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 11 LEGGE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 290 c.p. <i>Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate</i></p> <p>Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.</p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 291. <i>Vilipendio alla nazione italiana</i></p> <p>Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.</p> <p style="text-align: center;">Art. 342 <i>Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.</i></p> <p>Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.</p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p>La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.</p> <p>Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Vedi annesso 1</p>	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 12 LEGGE</i></p> <p>1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.</p>
---	---

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

NORMATIVA PRECEDENTE	MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE
<p style="text-align: center;">L. 13 ottobre 1975, n. 654 <i>Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.</i></p> <p>1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.</p> <p>2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 19 della convenzione stessa.</p> <p>3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p style="text-align: right;">omissis</p>	<p style="text-align: right;"><u>Articolo 13 LEGGE</u></p> <p style="text-align: center;">L. 13 ottobre 1975, n. 654 <i>Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.</i></p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p style="text-align: right;">omissis</p>

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
 Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

NORMATIVA PRECEDENTE	MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE
<p style="text-align: center;">Art. 2 c.p. <i>Successione di leggi penali</i></p> <p>Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.</p> <p>Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.</p> <p>Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.</p> <p>Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti</p>	<p style="text-align: right;"><u>Articolo 14 LEGGE</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 2 c.p. <i>Successione di leggi penali</i></p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p>Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.</p> <p style="text-align: center;">identico</p> <p style="text-align: center;">identico</p>

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

<p style="text-align: center;">Articolo 101 <i>(Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507)</i> <i>Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile.</i></p> <p>1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.</p> <p>3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 102. <i>(Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507)</i> <i>Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio.</i></p> <p>1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.</p> <p>2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a</p>	<p style="text-align: right;"><u>Articolo 15 LEGGE</u></p> <p>1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.</p>
--	---

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

NORMATIVA PRECEDENTE

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE

norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.